

**STATUTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
DI DRESANO**

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente statuto ha la finalità di disciplinare il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze (di seguito CCRR), quale organismo di effettiva partecipazione dei ragazzi alla vita cittadina, promuovendo il principio sancito dagli articoli 12-15 della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia del 1989:
 - Articolo 12
 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa [...].
 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
 - Articolo 13
 1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
 2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge [...].
 - Articolo 14
 1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
 2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure [...] dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.
 3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge [...] oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.
 - Articolo 15
 1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

2. Il presente statuto promuove il principio di parità di genere sancito dall'articolo 51 della Costituzione Italiana:

- Art. 51: Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere [...] alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Articolo 2 – Istituzione, composizione, aventi diritto, elezioni

1. Il CCRR si compone di rappresentanti delle classi delle scuole primarie e delle classi della scuola secondaria di primo grado aderenti all'iniziativa, secondo quanto determinato annualmente dal Tavolo di Coordinamento del progetto, organismo formato da rappresentanti del corpo docenti, dell'agenzia educativa incaricata a seguire il progetto e dell'Amministrazione Comunale, fino ad un massimo di 26 membri rispettando la parità di genere.
2. Il Tavolo di Coordinamento deciderà anno per anno le modalità di elezione del CCRR rispetto alla composizione del gruppo delle classi aderenti al progetto. Hanno diritto di elettorato sia attivo che passivo tutti i componenti delle classi aderenti. E' prevista l'autocandidatura. Possono partecipare al voto tutti i giovani frequentanti la scuola primaria, a partire dalle classi quarte, e la scuola secondaria di primo grado. Possono candidarsi i giovani frequentanti le classi aderenti al progetto. La candidatura è valida previa autorizzazione dei genitori o dei tutori.
3. Le candidature devono essere presentate 15 giorni prima dell'elezione del CCRR.
4. La durata del mandato del CCRR verrà decisa volta per volta dal Tavolo di Coordinamento. Le elezioni debbono avvenire entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni Consigliere dei Ragazzi e delle Ragazze può ricandidarsi per il mandato successivo.

5. L'elezione si svolge a scrutinio segreto su base collegiale. Si compongono liste in ordine alfabetico, divise tra ragazzi e ragazze, che si mettono a disposizione degli elettori affisse a scuola.
6. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella componente maschile e le candidate che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella componente femminile secondo quanto indicato dal Tavolo di Coordinamento. Si esprimono due preferenze 1 per un candidato e 1 per una candidata. Se la scheda riporta due preferenze per lo stesso genere viene annullata. Se la scheda riporta un solo nominativo è ritenuta valida. In caso di parità di voti all'interno della stessa componente vale l'ordine alfabetico per cognome.
7. Non esistono vincoli alle candidature se non quelli posti al comma 2 del presente Articolo.

Articolo 3 – Operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali, coordinate da una commissione elettorale di docenti, sono svolte da un collegio di tre persone composto da:
 - un presidente
 - due scrutatori.
2. Il presidente è l'insegnante presente nella classe che fa da seggio al momento delle elezioni. Gli scrutatori sono nominati dal presidente tra gli alunni non candidati alle elezioni. Il collegio si costituisce prima delle operazioni di voto.

Articolo 4 – Organi del CCRR

1. Successivamente alle elezioni il CCRR neo costituito procede, durante l'assemblea preliminare, all'elezione del proprio Sindaco eletto tra i Consiglieri candidati alla carica. Il Sindaco è portavoce dei ragazzi e delle ragazze e sottopone al CCRR proposte esecutive.

Articolo 5 – Modalità per l'elezione del Sindaco del CCRR

1. L'elezione del Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze si svolge con voto segreto a preferenza unica. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Qualora non fosse raggiunta la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Viene eletto il candidato maggiormente votato dagli aventi diritto presenti.

Articolo 6 – Modalità di nomina del Vicesindaco del CCRR

1. Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco tra i Consiglieri del plesso opposto e sesso opposto al momento dell'elezione.

Articolo 7 – Risultati delle elezioni

1. I risultati delle elezioni devono essere trasmessi al Sindaco del Comune di Dresano, all'Assessore alla Pubblica Istruzione e al Dirigente scolastico.
2. Nel corso del Consiglio Comunale aperto, appositamente convocato, alla presenza degli eletti, il Sindaco del Comune di Dresano dà lettura del risultato delle elezioni e dichiara l'insediamento del "Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze".

Articolo 8 – Diritti e doveri del CCRR

1. Il Consigliere del CCRR, nel corretto svolgimento delle proprie funzioni, ha diritto di esprimere libera opinione all'interno del CCRR e di fronte agli organi della Pubblica Amministrazione. Ha il diritto di formulare proposte per il territorio, e di essere ascoltato. Ha diritto di non essere in nessun modo leso o umiliato da alcuno nel libero esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Consigliere del CCRR ha il dovere di rispettare ogni cittadino, le istituzioni e gli organismi con i quali entra in rapporto, e di attenersi alle disposizioni che la Pubblica Amministrazione emana. Ha il dovere di tenere informati i suoi coetanei, e in particolare i suoi compagni di classe e i membri del suo collegio elettorale, dei lavori che svolge in quanto Consigliere e di confrontarsi con loro. Il Consigliere del CCRR è portavoce delle istanze del collegio che rappresenta e che lo ha eletto.
3. Il Consigliere del CCRR ha il dovere di rispettare il "Regolamento Interno" redatto dal CCRR e condiviso da tutti i Consiglieri. Qualora il Consigliere non rispetti suddetto regolamento verrà sollevato dall'incarico e sostituito dal primo dei non eletti della lista del suo

collegio e in assenza di questi si indiranno nuove elezioni nella classe di cui è membro il Consigliere.

Articolo 9 – Diritti e doveri del Comune verso il CCRR

1. Il Comune si impegna ad ascoltare le proposte del CCRR, impegnandosi a reperire eventuali risorse economiche necessarie per dare attuazione a progetti formulati e condivisi e a stanziare quelle somme che si rendessero occorrenti a garantire il funzionamento del CCRR.
2. Il Comune assume l'obbligo di rispondere a quanto espresso o richiesto motivando le proprie decisioni. Tale risposta deve essere fornita durante una seduta di Consiglio Comunale aperto, in presenza del CCRR, oppure attraverso lettera trasmessa al Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, che ha obbligo di riferire al CCRR.
3. Il Sindaco del Comune di Dresano può consultare il CCRR su tutti gli argomenti che riguardino la quotidianità dei giovani di Dresano.

Articolo 10 – Attività del CCRR

1. Il CCRR è convocato almeno una volta l'anno alla presenza del Consiglio Comunale. Le date sono stabilite dal Sindaco, dopo aver ascoltato il Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze.
2. La convocazione del Consiglio Comunale aperto deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo che tutti i ragazzi delle scuole, e in particolare i Consiglieri dei Ragazzi e delle Ragazze, ne siano a conoscenza.
3. Il CCRR può richiedere al Sindaco ulteriori incontri alla presenza del Consiglio Comunale. Il Sindaco è tenuto a rispondere motivando ogni decisione. La richiesta deve essere soddisfatta, di norma, entro sessanta giorni.
4. Il Sindaco e i Consiglieri del CCRR partecipano, almeno una volta l'anno, ad una manifestazione pubblica organizzata dall'Amministrazione comunale, previo accordo fra i 2 Sindaci.
5. Il Sindaco del CCRR affiancherà per una giornata il Sindaco del Comune di Dresano nell'attività amministrativa.

6. I Consiglieri del CCRR parteciperanno ai lavori della Giunta comunale, in una giornata da concordare.

Articolo 11 – Funzionamento del CCRR

1. Il CCRR si riunisce durante tutto l'anno scolastico, in date e orari concordati al suo interno, nella sede del CCRR o in altri spazi ove necessario.

Articolo 12 – Atti del CCRR

1. Il CCRR ha facoltà di emanare delibere sui temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali cui la proposta si rivolge, ivi compresi i Consigli d'Istituto. Le delibere e le proposte sono approvate a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 13 – Norme transitorie e finali

1. Limitatamente all'anno scolastico 2018/2019, le elezioni si svolgeranno entro il 31 maggio 2019, ed il CCRR rimarrà in carica sino alle elezioni del nuovo CCRR, da svolgersi entro il 30 Novembre 2020. Possono partecipare al voto tutti i/le giovani frequentanti le classi quarte e quinte della scuola primaria e i/le giovani della scuola secondaria di primo grado. Possono candidarsi i/le giovani frequentanti le classi aderenti al progetto. La candidatura è valida previa autorizzazione dei genitori o dei tutori. I collegi elettorali saranno per sezioni con garanzia di elezione di 2 rappresentanti, uno maschio e uno femmina per classe aderente. Le classi quarte primarie voteranno i candidati di quinta e le classi terze secondarie di primo grado voteranno i candidati di seconda. Le classi prime secondarie voteranno per i candidati della propria classe.